

REPUBBLICA ITALIANA

N. 1509/07 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.340

REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)

ANNO 2006

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 340 del 2006 proposto dal signor Mauro Prencipe, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Irmici, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Gregorovius, n. 4 (avv. Matteo Barrea);

CONTRO

il signor Celeste Fontino, rappresentato e difeso dagli avv. Pasquale Soldano e Vincenzo Antonucci, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Pietralata n. 320, presso lo studio dell'avv. Gigliola Mazza Ricci;

e nei confronti

del Comune di Torremaggiore, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR della Puglia, sede di Bari, sez. III, n. 5384 del 1°/12.2005/15.12.2005 ;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 16 gennaio 2007 il Consigliere Aldo Fera;

Uditi per le parti l'avv. Irmici e l'avv. Mazza Ricci per

delega del''avv. Soldano, come indicato nel verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il signor Mauro Precipe impugna la sentenza, specificata in epigrafe, con la quale il T.A.R. della Puglia, sede di Bari, in accoglimento del ricorso promosso dal signor Celeste Fontino, odierno appellato, per l'annullamento, tra l'altro, del verbale di proclamazione degli eletti dell'Ufficio elettorale centrale del 6.5.2005, relativo all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Torremaggiore (nella tornata elettorale del 3 e 4.4.2005 nonché del 17 e 18.4.2005), ha rettificato il risultato delle elezioni, proclamando il ricorrente eletto alla carica di consigliere comunale al posto dell'appellante.

Il signor Fontino, candidato alla carica di consigliere comunale e collocatosi secondo tra i non eletti nelle liste dell'UDEUR, adì il T.A.R. della Puglia, esponendo che:

- la lista UDEUR, originariamente appartenente al raggruppamento di liste composto dalla stessa UDEUR, dal Nuovo PSI, dal Rinnovamento Puglia e da Progettiamo il Futuro e collegata al primo turno con il candidato sindaco Giuseppe Nesta (dell'UDEUR e non ammesso al ballottaggio), scelse di appoggiare, nel turno di ballottaggio, il candidato sindaco Matteo Marolla (uscito, in fine, perdente dalla competizione elettorale);

- di contro, il signor Nesta - unitamente alle liste Nuovo PSI, Rinnovamento Puglia e Progettiamo il Futuro - decise di schierarsi, nel ballottaggio, con il candidato sindaco Alcide Di Pumpo (risultato vincitore);

- all'esito delle operazioni elettorali, l'Ufficio elettorale non assegnò alla maggioranza consiliare – siccome

asseritamente imposto dall'art. 73 del D.lgs. n. 267/2000 - 12 seggi (pari al 60%) su 20 ed alla minoranza 8 seggi (pari al 40%), ma nel novero di questi ultimi incluse anche quello spettante al signor Nesta, in qualità di candidato sindaco non eletto, sottraendolo ai posti (due) di consigliere spettanti alla lista UDEUR (e non invece dall'unico della lista Nuovo PSI, apparentata, prima del turno di ballottaggio, con l'UDEUR ed avente un minor quoziente utile);

- il ricorrente obiettò che tal modo di operare si era concretamente tradotto in una sperequazione in danno della minoranza (attestatasi, stante la successiva adesione del signor Nesta allo schieramento avversario, sul 35% dei seggi).

Il tribunale adito giudicò il ricorso fondato, muovendo dalla considerazione che il ridetto art. 73 distingue, sotto il profilo della rilevanza giuridica, il primo turno elettorale dall'eventuale turno di ballottaggio. In dettaglio, il T.A.R. statui che:

- è «solo in base ai risultati conseguiti al primo turno elettorale ... che si determina la cifra elettorale di ciascuna lista, o gruppo di liste collegate nonché quella dei singoli candidati alla carica di consigliere, e si calcolano i quozienti per l'assegnazione del numero dei consiglieri; con esclusione di quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbiano superato tale soglia»;

- «in tal modo è garantito il rispetto della volontà del Corpo elettorale il quale solo al primo turno è chiamato ad esprimere la propria preferenza, anche in modo disgiunto, tra i candidati alla carica di Sindaco, le singole liste, e i candidati alla

carica di consigliere indicati in ciascuna di esse»;

- mentre «l'eventuale secondo turno elettorale o turno di ballottaggio svolge la sola funzione di determinare chi tra i due candidati sindaci che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di preferenze senza però ottenere la maggioranza assoluta debba essere eletto; tant'è che nella scheda di voto l'elettore trova scritti solo i nomi dei due candidati senza alcuna indicazione o riferimento alle liste ad essi collegate al primo turno, in ossequio alla disciplina sopra descritta»;

- «pertanto il c.d. "apparentamento" in base al quale, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo turno le liste collegate a candidati sindaci non ammessi al ballottaggio, dichiarano di appoggiare uno dei due candidati sindaci ammessi, invitando i propri elettori a fare altrettanto, non assume alcuna rilevanza giuridica al fine della determinazione dei seggi ma solo un significato politico»;

- quindi, «anche l'attribuzione del c.d. premio di maggioranza (cioè del 60% dei seggi del consiglio) in base a quanto disposto dal comma 10 dell'art. 73 del T.U. 267/2000 viene determinato in base al risultato conseguito al primo turno dalla lista o dal gruppo di liste collegato al sindaco vincente»;

- «pertanto solo le liste collegate al primo turno col candidato sindaco risultato eletto beneficiano della maggior attribuzione (60%) dei seggi consiliari e non anche le liste che al primo turno erano collegate a candidati sindaci - a prescindere dalla loro ammissione al ballottaggio - usciti sconfitti. Queste ultime infatti devono ripartirsi il restante 40% dei seggi in base alle cifre elettorali ottenute al primo turno e ai quozienti determinati»;

- «i candidati sindaci sconfitti hanno diritto ad un seggio consiliare ma solo nel caso in cui la lista o il gruppo di liste ad essi collegati al primo turno abbiano ottenuto almeno un seggio; pertanto per determinare in concreto il seggio spettante al candidato sindaco non eletto si deve detrarre l'ultimo dei quozienti utili per l'assegnazione dei seggi alla lista o al gruppo di liste a lui collegato. In altri termini il candidato sindaco va ad occupare il seggio consiliare dell'ultimo degli eletti nell'ambito della lista o gruppo di liste a lui collegato al primo turno»;

- infine, con riferimento al caso di specie, non essendo stato eletto come Sindaco, al signor Nesta spettava un seggio consiliare, da sottrarre al candidato consigliere con l'ultimo dei quozienti utili nell'ambito del gruppo di liste che lo aveva appoggiato al primo turno elettorale e *«detto seggio è quello del sig. Principe Mauro eletto nelle fila del “Nuovo PSI” e non quello — come erroneamente ritenuto dall'Ufficio Elettorale centrale - del sig. Fontino, il quale, candidato a consigliere comunale nelle fila dell'Udeur” ha ottenuto un quoziente superiore»*.

5. L'appello interposto dal signor Principe è affidato ai seguenti mezzi di gravame:

I) inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica ad uno dei controinteressati (sig. Di Pumpo, candidato a Sindaco risultato eletto – interesse alla integrità della maggioranza che lo sostiene);

II) ingiustizia della sentenza impugnata, con riferimento al mancato superamento della prova c.d. “di resistenza” ed alla violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 73 del D.lg. n. 267/2000.

Conclude quindi chiedendo, in riforma della sentenza appellata, il rigetto del ricorso di primo grado.

E' costituito in giudizio il signor Fontino, che controbatte le tesi avversarie, ricordando in particolare come il candidato sindaco Nesta, dopo la sconfitta del primo turno, avesse aderito allo schieramento risultato maggioritario appoggiando la candidatura a sindaco del sig. Alcide di Pumpo, per cui il seggio di consigliere comunale a lui spettante andava reperito nei partiti, che originariamente lo avevano appoggiato, confluiti nella maggioranza. Conclude per il rigetto dell'appello.

DIRITTO

Oggetto dell'appello è la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale il Tar per la Puglia, previo annullamento del verbale di proclamazione degli eletti dell'Ufficio elettorale centrale del 6.5.2005, relativo all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Torremaggiore (nella tornata elettorale del 3 e 4.4.2005 nonché del 17 e 18.4.2005), ha rettificato il risultato delle elezioni, ponendo nella carica di consigliere comunale il ricorrente (sig. Celeste Fontino, della lista Udeur) al posto dell'appellante (sig. Mauro Prencipe, della lista Nuovo PSI).

Come esposto in fatto, il mutamento della composizione del consiglio comunale è l'effetto della decisione del primo giudice che, contrariamente a quanto stabilito dall'ufficio elettorale centrale, ha ritenuto che il seggio da assegnare, ai sensi dell'art. 73, comma 11, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, al candidato sindaco Nesta, collegato alle due liste in questione e che non era stato eletto, andava sottratto alla lista Nuovo PSI confluita nella coalizione risultata maggioritaria, anziché alla lista Udeur confluita nella coalizione risultata minoritaria. E' avvenuto,

infatti, che la coalizione che sosteneva il sig. Nesta al primo turno, si è divisa in sede di ballottaggio e le liste originariamente collegate tra loro sono confluite chi nell'una chi nell'altra delle coalizioni che sostenevano i candidati sindaco ammessi al secondo turno.

Secondo il primo giudice, che sul punto ha accolto la tesi del ricorrente, la ragione per, la quale il sig. Nesta avrebbe dovuto invece occupare un seggio attribuibile al Nuovo PSI, sta nel fatto che *“per determinare il seggio spettante al candidato sindaco non eletto si deve detrarre l'ultimo dei quozienti utili per l'assegnazione dei seggi alla lista o al gruppo di liste a lui collegato. In altri termini il candidato sindaco va ad occupare il seggio consiliare dell'ultimo degli eletti nell'ambito della lista o gruppo di liste a lui collegato al primo turno”*. Ciò senza che debba essere preso in alcuna considerazione *“ il c.d.*

“apparentamento” in base al quale, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo turno le liste collegate a candidati sindaci non ammessi al ballottaggio, dichiarano di appoggiare uno dei due candidati sindaci ammessi, invitando i propri elettori a fare altrettanto, non assume alcuna rilevanza giuridica al fine della determinazione dei seggi ma solo un significato politico”.

La tesi non convince.

In realtà, la norma concernente la nomina a consigliere comunale del candidato sindaco non eletto non si esprime esattamente nei termini riportati dal primo giudice, ma, in coerenza con il principio secondo il quale il candidato sindaco, ancorché collegato con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale, non fa parte di nessuna di esse (art. 72, comma 2 e 3, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267), stabilisce che *“ in*

caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate” (art. 73, comma 11, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267).

Si tratta di una norma, ovviamente, scritta pensando all'ipotesi, per così dire ordinaria, nella quale il gruppo di liste collegate, nonostante la sconfitta al primo turno, resti unita e non che le diverse liste che la componevano, utilizzando la facoltà loro accordata dall'art. 72, comma 7 , del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, dichiarino, prima della seconda votazione, un diverso collegamento con le altre coalizioni dividendosi tra i due candidati a sindaco in ballottaggio. In tale evenienza, infatti, non esiste più l'originario gruppo di liste collegate, cui attribuire un numero di seggi complessivo, dai quali detrarre il seggio da attribuire all'originario candidato a sindaco. Ma ciascuna delle liste seguirà la sorte, in termini di attribuzione del numero dei seggi, del gruppo cui si è apparentata. Ecco perché, nell'ipotesi qui considerata, non è possibile seguire il ragionamento fatto dal primo giudice e sottrarre il seggio, da assegnare al candidato sindaco sconfitto, alla lista (tra quelle che lo avevano sostenuto al primo turno) che ha ottenuto, al primo turno, il quoziente elettorale più basso.

La prima operazione da fare, posto che il gruppo originario è ormai dissolto, è invece stabilire da quale dei nuovi gruppi, sorti dall'apparentamento in sede di ballottaggio, andare a sottrarre il seggio spettante al candidato sindaco sconfitto. In assenza di una specifica norma al riguardo, ritiene il collegio che debba essere privilegiata la soluzione più vicina al principio

cardine che ha ispirato la riforma del governo locale. Principio rinvenibile nell'art. 73, comma 10, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, che ha inteso assicurare al sindaco eletto almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio. La norma, chiaramente, vuole garantire un ampio margine di governabilità negli enti locali, che viene realizzato attraverso l'investitura diretta del sindaco e la precostituzione, anche nell'ipotesi in cui il candidato sindaco consegua anche un solo voto popolare in più del suo avversario, di una vasta maggioranza in consiglio comunale che gli consenta di portare agevolmente a termine il mandato. Ora, tornando al caso di specie, è evidente che tale finalità verrebbe contraddetta nel caso di una interpretazione che consenta di attenuare questa maggioranza precostituita mediante l'assegnazione di un seggio a candidati, usciti di scena con il primo turno, che si erano comunque presentati con uno schieramento diverso e contrapposto a quello del candidato sindaco risultato vincitore. Ne consegue che, come esattamente argomentato dall'appellante, in ogni caso, il seggio da attribuire al sig. Nesta, candidato sindaco non eletto, non poteva essere sottratto alla quota minima del 60 per cento spettante alla maggioranza.

L'appello, pertanto, è fondato e deve essere accolto.

Appare tuttavia equo compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione V, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso originario.

Spese compensate.

Ordina era presente decisione sia seguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 gennaio 2007, con l'intervento dei signori:

Raffaele Iannotta	-Presidente
Raffaele Carboni	-Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani	-Consigliere
Aldo Fera	-Consigliere estensore
Aniello Cerreto	-Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Aldo Fera

F.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

F.to Cinzia Giglio

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 3 aprile 2007

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Natale